

ALL. D

1. ALLOGGI ACER	ALIQUOTE 2020
<p>Alloggi regolarmente assegnati dall'ACER.</p> <p>Dall'imposta dovuta per questi alloggi si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>	0,48%
2. ABITAZIONI PRINCIPALI (categoria catastale A/1, A/8, A/9)	
<p>Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze ammesse dalla legge.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>	0,60%
3. IMMOBILI LOCATI A CANONE LIBERO	
<p>a) Unità immobiliare ad uso abitativo, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, locata con contratto registrato ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente.</p> <p>b) Se il soggetto passivo di imposta ha concesso in locazione – con contratto avente caratteristiche di cui sopra – più di un immobile, potrà applicare la presente aliquota per una sola unità immobiliare (escluse le pertinenze) concessa in locazione.</p> <p><i>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, a pena di decadenza dal beneficio, il contribuente è tenuto a presentare, entro la scadenza del saldo dell'imposta, alternativamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>copia del contratto di locazione regolarmente registrato;</i>- <i>apposita dichiarazione, utilizzando i modelli predisposti dal Comune.</i> <p><i>La documentazione sopra indicata deve essere presentata solo se il 2020 è il primo anno di applicazione dell'aliquota agevolata o se si sono verificate modificazioni rispetto a quanto dichiarato negli anni precedenti.</i></p> <p><i>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune.</i></p> <p><i>Fermo restando quanto stabilito al precedente punto b), nel caso di risoluzione anticipata del contratto a seguito di provvedimento di convalida di sfratto per morosità si applica l'aliquota agevolata dello 0,85% fino alla data in cui l'immobile rientra in possesso del locatore. L'esistenza della convalida di sfratto dovrà essere portata a conoscenza dell'Ufficio tramite la presentazione di un apposito modulo predisposto dal Comune. Allo stesso modo dovrà essere comunicata al Comune la definitiva chiusura della procedura con la riconsegna del bene al legittimo proprietario. In mancanza di tali comunicazioni relative agli immobili oggetto di convalida di sfratto si applicherà l'aliquota ordinaria vigente.</i></p>	0,85%

4. IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO	
<p>Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, locatate con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 (canone concordato) ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente.</p> <p>Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione agevolata, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della Legge n. 431/98, a studenti universitari e a lavoratori non residenti nel Comune di Piacenza o in comuni confinanti, i quali svolgono stabilmente la propria attività lavorativa in tali territori.</p> <p>Unità immobiliari, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione tramite l' "Agenzia dell'affitto per l'accesso sul mercato privato da parte delle categorie deboli" a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98.</p> <p><i>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, a pena di decadenza dal beneficio, il contribuente è tenuto a presentare, entro la scadenza del saldo dell'imposta, alternativamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>copia del contratto di locazione regolarmente registrato corredato, qualora non assistito, dell'attestazione di conformità all'Accordo Territoriale prevista dall'art. 1, comma 8, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16/01/2017;</i> - <i>apposita dichiarazione, utilizzando i modelli predisposti dal Comune.</i> <p><i>La documentazione sopra indicata deve essere presentata solo se il 2020 è il primo anno di applicazione dell'aliquota agevolata o se si sono verificate modificazioni rispetto a quanto dichiarato negli anni precedenti.</i></p> <p><i>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune.</i></p> <p><i>Nel caso di risoluzione anticipata del contratto a seguito di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, si applica l'aliquota agevolata dello 0,49% fino alla data in cui l'immobile rientra in possesso del locatore. L'esistenza della convalida di sfratto dovrà essere portata a conoscenza dell'Ufficio tramite la presentazione di un apposito modulo predisposto dal Comune. Allo stesso modo dovrà essere comunicata al Comune la definitiva chiusura della procedura con la riconsegna del bene al legittimo proprietario. In mancanza di tali comunicazioni relative agli immobili oggetto di convalida di sfratto si applicherà l'aliquota ordinaria vigente.</i></p>	0,49%
5. IMMOBILI CONCESSI AL COMUNE E ALLE ONLUS IN COMODATO GRATUITO	
<p>Immobili concessi al Comune di Piacenza in comodato gratuito, dai soggetti indicati all'art. 1, comma 759, lettera a) della Legge n. 160/2019; ad esclusione delle unità immobiliari classificate nella categoria catastale D per le quali si applica l'aliquota dello 0,86%.</p>	0,58%
<p>Immobili concessi in comodato gratuito alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97; ad esclusione delle unità immobiliari classificate nella categoria catastale D per le quali si applica l'aliquota dello 0,86%.</p>	0,82%

<p><i>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, a pena di decadenza dal beneficio, il contribuente è tenuto a presentare, entro la scadenza del saldo dell'imposta, alternativamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>copia del contratto di comodato regolarmente registrato;</i> - <i>apposita dichiarazione, utilizzando i modelli predisposti dal Comune.</i> <p><i>La documentazione sopra indicata deve essere presentata solo se il 2020 è il primo anno di applicazione dell'aliquota agevolata o se si sono verificate modificazioni rispetto a quanto dichiarato negli anni precedenti.</i></p>	
6. IMMOBILI DEL SETTORE PRODUTTIVO DI NUOVA COSTRUZIONE O OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	
<p>Fabbricati di nuova costruzione e fabbricati oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attività industriale), per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.</p> <p>Tale aliquota si applicherà per due anni ai fabbricati i cui lavori di costruzione, o ristrutturazione ed ampliamento, siano ultimati dopo il 1° gennaio dell'anno antecedente a quello in corso ed a partire dall'effettiva utilizzazione del fabbricato per l'esercizio dell'attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la Camera di Commercio.</p> <p>L'attività industriale e/o artigianale e/o di servizio deve permanere per almeno due anni a partire dall'effettiva apertura. Se l'attività viene interrotta prima del biennio, l'impresa decade dal beneficio dalla data di cessazione dell'attività.</p> <p>I fabbricati di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, per aver diritto all'agevolazione in questione, devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente la nuova attività, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile che già fruisce di aliquota agevolata e che continui la stessa attività industriale e/o artigianale e/o di servizio.</p>	0,86%
<p><i>Per avere diritto all'agevolazione, il Rappresentante Legale dell'Impresa deve presentare una domanda all'Ufficio Comunale competente corredata dalla documentazione attestante i requisiti per godere dell'agevolazione. L'esame della domanda deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione. La modifica dei requisiti che consentono l'applicazione dell'agevolazione deve essere comunicata entro la scadenza del saldo d'imposta, presentando apposita dichiarazione.</i></p>	
7. IMMOBILI DELLE ONLUS	
<p>Immobili direttamente utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. (ad esclusione delle unità immobiliari classificate nella categoria catastale D).</p>	0,58%
<p>Immobili, di categoria catastale D, direttamente utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.</p>	0,86%
8. TERRENI AGRICOLI	
<p>Terreni agricoli.</p> <p>Sono <u>esenti</u> i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti</p>	0,79%

alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99/2004. Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della Legge n. 160/2019 l'esenzione si applica <u>solo</u> alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore.	
9. IMMOBILI A DISPOSIZIONE	
Unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 a disposizione del proprietario sprovviste da almeno due anni di contratti attivi di fornitura di erogazione idrica, calore e gas.	0,96%
10. AREE FABBRICABILI	
Aree fabbricabili	0,96%
11. IMMOBILI MERCE	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,00%
12. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994.	0,10%
13. ALTRI FABBRICATI	
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti.	1,06% (ALIQUTA ORDINARIA)